

**L'EGUAGLIANZA DI GENERE NELLA RAPPRESENTANZA POLITICA  
DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI**

**PAOLO COLASANTE**

(Primo Ricercatore CNR in Diritto Pubblico,  
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie  
“Massimo Severo Giannini” (CNR ISSIRFA))

Data di pubblicazione: 4 luglio 2025

Il presente articolo è stato sottoposto a procedura di doppio referaggio anonimo

PAOLO COLASANTE\*

**L'eguaglianza di genere nella rappresentanza politica  
delle Regioni e degli enti locali\*\***

**Abstract (It.):** *il contributo si propone di indagare l'implementazione delle disposizioni costituzionali in senso lato promozionali dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica, con specifico riferimento al caso degli enti sub-statali. La problematica è stata oggetto di sviluppi legislativi e giurisprudenziali di rilevante significato, nell'ambito dei quali un ruolo di primo piano è stato assolto dalla Corte costituzionale attraverso decisioni innovative, che hanno consentito una realizzazione concreta dei principi costituzionali accennati, pur dovendosi prendere atto che un soddisfacente approdo in materia di parità di genere nella rappresentanza politica sub-statale deve ancora essere raggiunto.*

**Abstract (En.):** *the paper aims to investigate the implementation of constitutional provisions in a broad sense promoting gender balance in political representation, with specific reference to the case of sub-state entities. The issue has been the subject of legislative and jurisprudential significant developments, in which a leading role has been played by the Constitutional Court through innovative decisions, which have allowed a concrete implementation of the mentioned constitutional principles, although it must be acknowledged that a satisfactory outcome in terms of gender equality in sub-state political representation has yet to be achieved.*

---

\* Primo Ricercatore CNR in Diritto Pubblico, Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” (CNR ISSIRFA).

\*\* Contributo destinato alla pubblicazione in F. SAVASTANO (a cura di), *Genere e diritti: sfide, rappresentanza e discriminazioni nella società contemporanea*, Roma 2025.

**Parole chiave:** *gender gap, rappresentanza politica negli enti sub-statali, giurisprudenza costituzionale sull'equilibrio di genere, misure promozionali della parità di genere, principio di eguaglianza.*

**Keywords:** *gender Gap, political representation in Sub-state Entities, constitutional case law on gender balance, measures to promote gender equality, principle of equality.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. L'eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive e il ruolo della Corte costituzionale nell'implementazione delle disposizioni costituzionali. – 2. Eguaglianza di genere e accesso alle cariche elettive nella Costituzione repubblicana. – 3. L'*impasse* degli anni '90. – 4. Le riforme costituzionali degli anni 2000 e il *revirement* giurisprudenziale. – 5. Il consolidamento delle tutele dell'eguaglianza di genere con specifico riferimento agli enti sub-statali. – 6. Osservazioni conclusive.

**1. Premessa. L'eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive e il ruolo della Corte costituzionale nell'implementazione delle disposizioni costituzionali**

Il principio di eguaglianza fra i sessi costituisce un cardine della Costituzione repubblicana sin dalla sua entrata in vigore, rinvenendosi una prima formulazione di tale valore all'art. 3 – il quale riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza di fronte alla legge, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», con l'impegno per la Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che, di fatto, limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini – e all'art. 51, nella versione originaria, il quale sancisce la parità di

accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive a tutti i cittadini «dell'uno o dell'altro sesso»<sup>1</sup>.

Tuttavia, nonostante questa solida base normativa, la piena attuazione del principio di parità di genere è stata a lungo ostacolata da resistenze culturali e da un quadro legislativo ereditato dall'epoca statutaria<sup>2</sup>, in cui l'esclusione delle donne dalla vita politica era la regola e non l'eccezione. È in tale contesto che il ruolo della Corte costituzionale si rivela fondamentale: sin dalle prime sentenze sul tema (fra tutte la n. 33 del 1960<sup>3</sup>) ha svolto una funzione di guardiano e promotore del dettato costituzionale, dichiarando l'illegittimità di previsioni che escludessero le donne dall'accesso a impieghi pubblici e cariche elettive. Nei decenni successivi, la Corte ha continuato a confrontarsi con la questione dell'eguaglianza di genere, in particolare quando il legislatore ha tentato di introdurre misure di correzione della sottorappresentanza femminile (le cosiddette "quote"), soprattutto a livello locale e regionale. L'approccio giurisprudenziale iniziale, ancorato a una concezione formale del principio di eguaglianza, si è rivelato restrittivo, giudicando incostituzionali i correttivi che ponessero un limite numerico alla presenza di candidati di un solo sesso. Come noto, un deciso mutamento di prospettiva si

---

<sup>1</sup> Sul rapporto fra art. 3 e 51 Cost. cfr. almeno U. POTOTSCHINIG, *Commento all'art. 51 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione. La pubblica amministrazione*, Roma 1994.

<sup>2</sup> Sul punto cfr. A. APOSTOLI, *La parità di genere nel campo "minato" della rappresentanza politica*, in *Riv. AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), 4/2016. Sul dibattito in Costituente, con specifico riferimento all'art. 51 Cost. e all'influenza, sulla sua formulazione, della componente femminile dell'Assemblea, cfr. A. SIMONATI, *La Costituzione «dimenticata». La parità di genere*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1/2021, 9-28.

<sup>3</sup> Su cui v. i commenti di V. CRISAFULLI, *Eguaglianza dei sessi e requisiti attitudinali nell'ammissione ai pubblici uffici*; C. ESPOSITO, *Il sesso e i pubblici uffici*, entrambi in *Giur. cost.*, 1960, risp. 564 ss. e 568 ss.



registra a partire dalle riforme costituzionali degli anni Duemila, in particolare con la revisione dell'art. 51 Cost. (l. cost. 30 maggio 2003, n. 1), che ha introdotto il riferimento testuale alle «pari opportunità tra donne e uomini». Questa novella, insieme al nuovo sesto comma dell'art. 117 Cost.<sup>4</sup>, ha consentito alla Corte di superare l'interpretazione formalistica e di riconoscere la legittimità di interventi promozionali diretti a riequilibrare la cronica sotto-rappresentanza delle donne nella sfera politica. Da allora, la Consulta ha consolidato un orientamento “proattivo” in materia di parità di genere, valorizzando le azioni positive volte a incidere sulle cause strutturali di discriminazione e ad assicurare un'effettiva inclusione femminile negli organi elettivi. Ciò ha determinato un impatto rilevante proprio sugli enti sub-statali – Regioni, Province e Comuni – chiamati a sperimentare misure di riequilibrio, quali l'obbligo di presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste, la doppia preferenza di genere o il rispetto di una soglia minima di rappresentanza femminile nelle Giunte.

Da queste premesse si comprende come l'uguaglianza di genere nella rappresentanza politica sub-statale non rappresenti un tema “minore” rispetto al quadro nazionale, ma un ambito cruciale, in cui la piena attuazione dell'art. 3, co. 2, e dell'art. 51 Cost. trova un banco di prova significativo.

La seguente analisi degli snodi evolutivi e degli interventi della Corte costituzionale, nonché del legislatore statale e regionale, permette infatti di cogliere i progressivi passi in avanti (non privi di contraddizioni e ostacoli) verso una “democrazia paritaria” in tutti i livelli di governo<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> T. GROPPi, *Regioni e democrazia paritaria: “i primi saranno gli ultimi” (a venti anni dall'entrata in vigore dell'art. 117.7 Cost.)*, in *Istituzioni del federalismo*, 1/2021.

<sup>5</sup> Ricorda T. GROPPi, *Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova “stagione” della giustizia costituzionale italiana. Il caso dei piccoli comuni*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), 15/2022, 1° giugno 2022, 83 ss., 84, che il soggetto protagonista di questo processo

## *2. Eguaglianza di genere e accesso alle cariche elettive nella Costituzione repubblicana*

L'art. 51, co. 1, Cost., nella sua formulazione originaria, stabiliva che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici

---

«è stato il legislatore, fin dal 1993, quando per la prima volta furono inserite norme di riequilibrio di genere nelle leggi elettorali, a iniziare da quella per l'elezione dei consigli comunali, per passare poi a quelle per la Camera dei deputati, per i consigli regionali, per il Parlamento europeo». Dal canto proprio, la Corte, «in un primo momento, bloccò, tramite una dichiarazione di incostituzionalità fondata sull'eguaglianza formale, tale tentativo, con la famigerata sentenza n. 422/1995, per poi invece accompagnare ed avallare, anche sulla base delle norme costituzionali appositamente modificate [...], i successivi passi legislativi, statali e regionali». Oltre quelli *infra* citati, numerosi sono poi i contributi che affrontano – anche diacronicamente – il tema del processo evolutivo in materia di riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi, fra cui si segnalano: T. GROPPI, *Regioni e democrazia paritaria: “i primi saranno gli ultimi” (a venti anni dall'entrata in vigore dell'art. 117.7 Cost.)*, cit.; L. LORELLO, *Il difficile cammino verso la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive*, in *Oss. cost.* ([www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it)), 5/2021, p. 86 ss.; G. MAESTRI, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, Roma 2018; M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano 2020; S. CECCHINI, *La Corte costituzionale paladina dell'eguaglianza di genere*, Napoli 2020; A. FALCONE, *Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell'ordinamento italiano*, in *Riv. AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), 1/2016, 1 ss.; R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Torino 2003; A. DEFFENU, *Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche*, Torino 2012; V. FOGLIAME, *Parità di genere e rappresentanza*, Napoli 2020.

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Questa disposizione ha rappresentato, al momento dell'entrata in vigore della Carta, un progresso rispetto all'ordinamento statutario, in cui le donne erano escluse di fatto dalla partecipazione politica<sup>6</sup>.

Come poc'anzi osservato, l'esistenza di una simile previsione costituzionale non ha tuttavia impedito, almeno nei primi anni dell'esperienza repubblicana, il protrarsi di evidenti disparità di trattamento fra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, in ragione di una legislazione in materia risalente al precedente ordinamento statutario, confermando preoccupazioni già emerse in sede di Assemblea costituente, allorquando fu rilevato il pericolo che la disciplina normativa di rango primario potesse frustrare il programma emancipatorio posto dall'art. 51 Cost.<sup>7</sup>.

È proprio su questo sfondo che si inserisce la celebre sentenza n. 33 del 1960, con la quale la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi su alcune disposizioni risalenti all'epoca prefascista, e poi reiterate durante il Ventennio, le quali limitavano l'accesso delle donne a taluni impieghi civili dello Stato. Come noto, la Corte ha ritenuto che tali disposizioni, in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., perpetuassero una discriminazione basata sul sesso, vietata dal nuovo quadro costituzionale.

Più nel dettaglio, il percorso argomentativo della Corte prende le mosse dalla portata conformativa dell'art. 51 Cost. rispetto all'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, il quale prevedeva che «[l]e donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo

---

<sup>6</sup> Cfr. A. APOSTOLI, *La parità di genere nel campo "minato" della rappresentanza politica*, cit.

<sup>7</sup> *Ivi*.

la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento». In modo cristallino, la Consulta afferma l'incostituzionalità di tale norma rispetto ad «un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma» (Cons. in diritto, par. 1) poiché «[i]n essa, infatti, il sesso femminile è assunto come tale a fondamento di incapacità o di minore capacità, non già a requisito di idoneità attitudinale, per una categoria amplissima di pubblici uffici (e, ch'è più, di incerta definizione e, in conseguenza, di vaghi confini), in via di regola, non già in via di eccezione e con riferimento concreto a particolari situazioni, ponendosi, anzi, in via d'eccezione e con rinvio alla legge, il caso di ammissione delle donne a taluno degli uffici ricompresi nella categoria generale di esclusione» (Cons. in diritto, par. 2).

Risulta evidente come tale sentenza costituisca un primissimo quanto fondamentale tassello nel percorso di concretizzazione del principio di parità fra i sessi<sup>8</sup>, sia pure ancora in un'ottica prevalentemente formale. La motivazione della Corte, infatti, enuclea un divieto di discriminazioni dirette, ovvero un divieto rispetto a tutte quelle fattispecie capaci di escludere le donne dal novero dei soggetti idonei a ricoprire determinate cariche pubbliche per ragioni meramente legate al sesso e non giustificabili mediante il ricorso ad altri valori o principi costituzionali. Si tratta, insomma, della mancata considerazione – per ragioni storico-istituzionali – dell'altro volto del principio di eguaglianza, ovvero dell'art. 3, secondo comma, Cost. e della sua potenziale portata promozionale nel plesso argomentativo adoperato, ovvero nella direzione di un più deciso riconoscimento delle “azioni positive” come strumento capace di garantire la partecipazione femminile.

Ad ogni modo, nonostante tali limiti, la pronuncia in esame ha segnato un netto confine con il passato, almeno su due fronti. Sul primo versante,

---

<sup>8</sup> Sul punto v. M. D'AMICO, *I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza in una società complessa*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), 7 del 2022.

infatti, deve riconoscersi l'affermazione dell'illegittimità costituzionale di ogni automatismo legislativo che vincolasse l'accesso alle pubbliche funzioni su base sessuale, aprendo la via a successive rivendicazioni femminili in merito alla parità retributiva, alla carriera amministrativa e, più in generale, all'eguaglianza di fronte alla legge. Quanto al secondo, occorre osservare che tale sentenza ha offerto una prima verifica del potenziale "attuativo" insito nell'art. 51 Cost., sottolineando che il principio di eguale accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive non poteva rimanere lettera morta, ma implicava il rigoroso scrutinio di leggi e atti amministrativi discriminatori.

### 3. *L'impasse degli anni '90*

Se negli anni '60 la Corte dà avvio ad un nuovo corso in materia di eguaglianza di genere nel campo della rappresentanza politica, è con il decennio degli anni '90 che si realizza un passaggio cruciale, corrispondente al primo tentativo legislativo di introdurre regole vincolanti volte a correggere la storica sottorappresentanza femminile. Sotto la spinta dei movimenti femminili nazionali e in linea con le raccomandazioni internazionali (a partire dalla CEDAW, ratificata dall'Italia con legge del 14 marzo 1985, n. 132, fino alle varie direttive e risoluzioni del Consiglio d'Europa), il legislatore ha deciso, almeno al livello sub-statale, di affrontare in modo più sistematico la questione.

La legge n. 81 del 1993 ha introdotto, come noto, il primo esperimento di "quote di genere" nel nostro ordinamento, prevedendo limiti alla sovra-rappresentanza di un solo sesso nelle liste elettorali per i comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti. In particolare, l'art. 5, secondo comma, nel suo ultimo periodo stabiliva che «[n]elle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi». Tale soluzione, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto rispondere al dettato

dell'art. 3, co. 2, Cost., in quanto diretto a rimuovere gli ostacoli di fatto che impedivano alle donne di entrare in misura significativa negli organi politici. Al contempo, essa trovava un ulteriore fondamento nell'art. 51 Cost., nel quale si poteva leggere già allora un riferimento implicito alla necessità di rendere effettive le pari opportunità di accesso alle cariche elettive.

La sent. n. 422 del 1995 della Corte costituzionale ha tuttavia rinvenuto in un simile congegno elettorale uno strumento illegittimo in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza formale e con il diritto di elettorato passivo<sup>9</sup>. In accordo con l'opzione ermeneutica proposta dal Consiglio di Stato quale giudice *a quo* – per cui «il principio di eguaglianza [...] si pone “prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate”» (Cons. in diritto par. 3) – la Corte rileva che «l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la “candidabilità” [...] Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati» (Cons. in diritto, par. 4).

È su questa base che la Corte muove un passo ulteriore verso il vero fulcro argomentativo della pronuncia: una volta riconosciuto l'intervento normativo quale una c.d. “azione positiva” «volta a favorire il raggiungimento di una parità non soltanto formale, bensì anche sostanziale, fra i due sessi nell'accesso alle cariche pubbliche elettive» (Cons. in diritto, par. 5), si conclude affermando che «misure quali quella in esame non appaiono affatto

---

<sup>9</sup> Sulla decisione si richiama il commento di U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle “quote” nelle liste elettorali*, in *Giur. cost.*, 1995, 3268 ss.

coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso» (Cons. in diritto, par. 6).

Pertanto, la Consulta mantiene una concezione restrittiva del principio di non discriminazione, ravvisando nelle quote una "compressione arbitraria" del diritto a candidarsi. Più nello specifico, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la tutela dell'eguaglianza si dovesse collocare su un piano di neutralità rispetto al sesso, senza che il legislatore potesse introdurre correttivi a favore di una determinata componente sociale (in questo caso, le donne). In tale prospettiva, l'intervento normativo, benché mosso da finalità "emancipatrici", fu equiparato a una forma di discriminazione, ancorché "rovesciata", suscettibile di ledere il principio di parità.

La sent. n. 422 del 1995 generò un vero e proprio "arresto" (o *impasse*) nelle politiche volte a garantire l'accesso femminile alle cariche pubbliche. Da un lato, essa dissuase il legislatore dall'adottare ulteriori misure di azione positiva, nel timore che potessero incorrere nella stessa censura (posto che l'unico spiraglio aperto era l'invito ai partiti politici verso «un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare»; Cons. in diritto par. 7); dall'altro, consolidò un orientamento giurisprudenziale che continuava a privilegiare, almeno su questi temi, l'eguaglianza formale rispetto all'eguaglianza sostanziale. Così, per alcuni anni, la strada delle quote di genere parve definitivamente preclusa, con il risultato di lasciare pressoché immutato il divario tra candidati di sesso maschile e femminile nelle assemblee elettive locali.

Se le conseguenze di questo blocco furono molteplici, quella principale fu l'aver messo in luce il divario tra la lettera costituzionale – che nel combinato disposto degli artt. 3 e 51, pur implicitamente, lasciava intendere la possibilità di superare le discriminazioni di fatto – e l'interpretazione rigorosamente formale della Corte, ancorata a un'idea di uguaglianza “negativa” (intesa come semplice divieto di trattamenti differenziati), alimentando un intenso dibattito in dottrina, all'interno del quale prevalse l'impressione che tale sentenza mostrasse un'attenzione insufficiente alle dinamiche di discriminazione “indiretta”, che di fatto penalizzavano le donne.

In sostanza, la fase degli anni '90 si connotò per una forte dissonanza tra le aspirazioni di riforma e l'effettivo quadro giuridico, contribuendo a ritardare l'approccio “sostanziale” all'uguaglianza di genere. Soltanto con le riforme costituzionali degli anni 2000 (e in particolare con la novella all'art. 51 Cost.) e il corrispondente “*revirement*” della Corte, si sarebbe pervenuti a un recupero dell'idea di azione positiva come legittima espressione del dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che comprimono la partecipazione femminile nella vita pubblica.

#### *4. Le riforme costituzionali degli anni 2000 e il revirement giurisprudenziale*

Nel passaggio tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 si assiste a un netto cambio di prospettiva del legislatore costituzionale e, di riflesso, della Corte costituzionale in materia di parità di genere. L'elemento d'avvio di questa evoluzione consiste essenzialmente in due revisioni costituzionali: quella dell'art. 117 Cost., operato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale al nuovo sesto comma stabilisce che «[l]e leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive», e quella dell'art. 51 Cost., operata con

la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha introdotto nel testo costituzionale un ultimo periodo al primo comma, il quale recita «[a] tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». È soprattutto con quest'ultimo intervento che si è esplicitamente ammessa la legittimità costituzionale di “azioni positive” volte a riequilibrare la cronica sotto-rappresentazione del genere femminile in un'ottica promozionale e in sintonia con l'art. 3, co. 2, Cost.

Gli effetti di un simile rinnovo del quadro normativo si mostrano immediatamente nel nuovo corso della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, dopo la fase di chiusura culminata con la sentenza n. 422 del 1995, effettua un vero e proprio *revirement*.

Il riferimento è, chiaramente, alla sentenza n. 49 del 2003<sup>10</sup>, con cui la Corte si pronuncia sull'art. 3-*bis* della legge sull'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (il quale prevedeva che le liste elettorali comprendessero candidati di entrambi i sessi) e sull'art. 9, co. 1, lett. a) della legge elettorale (il quale prevedeva la sanzione dell'invalidità per le liste che violassero il precetto di cui al richiamato art. 3-*bis*). Al contrario di quanto affermato con la sent. n. 422 del 1995 – sebbene evitando di dichiarare esplicitamente il cambio di orientamento – in questo caso la Corte riconosce la legittimità delle azioni positive in materia di elettorato passivo. Infatti, una volta ricordato che «[l]e nuove disposizioni costituzionali [...] pongono [...] esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale», si afferma che le previsioni regionali introducono «un vincolo legale rispetto alle scelte di chi forma e presenta le liste. Quello che, insomma, già si auspicava potesse avvenire attraverso scelte statutarie o

---

<sup>10</sup> Sulla decisione v. L. CARLASSARE, *La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*; S. MABELLINI, *Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un 'revirement' della Corte*, entrambi in *Giur. cost.*, 2003, risp. 364 ss. e 372 ss.

regolamentari dei partiti (i quali però, finora, in genere non hanno mostrato grande propensione a tradurle spontaneamente in atto con regole di autodisciplina previste ed effettivamente seguite) è qui perseguito come effetto di un vincolo di legge. Un vincolo che si giustifica pienamente alla luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla norma statutaria [...] In definitiva – ribadito che il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di *chances* delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva – la misura disposta può senz’altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell’intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell’obiettivo di equilibrio della rappresentanza»<sup>11</sup>.

È evidente in questi passaggi la netta discontinuità rispetto al passato, poiché la Consulta ammette espressamente la legittimità di provvedimenti di riequilibrio di genere, richiamando la natura bifronte dell’art. 3 Cost. – divieto di discriminazione ma anche promozione dell’eguaglianza sostanziale – e valorizzando la novella dell’art. 51 Cost. come fondamento costituzionale delle azioni positive<sup>12</sup>. La motivazione evidenzia che, in presenza di una disparità di fatto, non è sufficiente garantire a uomini e donne un accesso formalmente paritario alle candidature, ma occorre predisporre meccanismi in grado di favorire una partecipazione effettiva, in linea con la finalità di “democrazia paritaria”.

---

<sup>11</sup> In senso critico rispetto al limite, per qualsiasi misura promozionale, di non poter incidere sulla parità di *chances*, cfr. G. IACOVONE, *Rappresentanza di genere e dinamiche di potere: mind the gap*, in *Dir. soc.*, 1-2/2024.

<sup>12</sup> L. LORELLO, *Il difficile cammino verso la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive*, cit.

Il legislatore ordinario, incoraggiato dal nuovo quadro costituzionale, adotta quindi una serie di leggi elettorali e interventi normativi che introducono limiti massimi di candidati di un solo sesso e, in alcuni casi, la doppia preferenza di genere. Tali misure – sebbene non uniformi in tutti i livelli di consultazione (nazionali, regionali, comunali) – ricevono una costante “convalida” dalla Corte stessa, la quale, in sentenze successive, ribadisce l’esigenza di tutelare non solo l’uguaglianza formale, ma anche le condizioni concrete di competizione politica. Nel giro di un breve arco temporale, la Consulta passa così dall’interpretazione “rigorista” che aveva portato alla censura delle quote negli anni ’90 a un approccio volto a riconoscere esplicitamente la legittimità degli strumenti di riequilibrio.

È inoltre significativo che l’attenzione si sposti dal mero ambito del divieto di esclusione basata sul sesso (aspetto già valorizzato a partire dalla sent. n. 33 del 1960) all’obiettivo di rimediare a uno squilibrio strutturale, frutto di stereotipi e barriere sistemiche: il richiamo alla dimensione sostanziale dell’eguaglianza consente di inquadrare tali misure in un disegno costituzionale che pone l’eguaglianza di genere tra le condizioni imprescindibili di una democrazia effettivamente rappresentativa, in cui la pluralità delle istanze sociali trovi espressione negli organi elettivi. Il *revirement* giurisprudenziale innescato dalle riforme degli anni 2000, pertanto, non si esaurisce in una presa d’atto passiva del nuovo testo dell’art. 51, ma si concretizza in un’attività interpretativa che armonizza i principi cardine della Costituzione (artt. 2, 3, 48, 49, 51) e legittima appieno l’adozione di strumenti legislativi volti a realizzare una più ampia inclusione delle donne nella sfera politica.

*5. Il consolidamento delle tutele dell'eguaglianza di genere con specifico riferimento agli enti sub-statali*

L'affermazione dell'eguaglianza di genere a livello locale e regionale ha beneficiato, nel corso degli anni, di un indirizzo giurisprudenziale sempre più aperto alle misure di riequilibrio, anche dopo che la Corte costituzionale aveva legittimato tali interventi in ambito nazionale. Alcune pronunce, in particolare, rivestono un significato cruciale per comprendere come il principio di eguaglianza sostanziale e la clausola promozionale di cui all'art. 51 Cost. abbiano trovato nella disciplina elettorale sub-statale una valorizzazione peculiare<sup>13</sup>, anche in ragione di una specifica sensibilità rispetto alle istanze di progresso sociale e materiale provenienti dalle comunità territoriali.

Ciò appare evidente dalla giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla citata sent. n. 49 del 2003, ha valorizzato interventi promozionali.

È il caso, ad esempio, della sent. n. 4 del 2010<sup>14</sup>, la cui vicenda prende le mosse dall'art. 4, terzo comma, della Legge della Regione Campania 27 marzo

---

<sup>13</sup> G. SULPIZI, *La materia elettorale come laboratorio per la parità di genere: lente di ingrandimento della concezione antisubordinazione*, in *Dir. fond.* ([www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)), 3/2023.

<sup>14</sup> Ampiamente commentata in dottrina: L. CARLASSARE, *La legittimità della “preferenza di genere”: una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giur. cost.*, 2010, 81 ss.; M. OLIVETTI, *La c.d. “preferenza di genere” al vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici*, *ivi*, 84 ss.; S. LEONE, *La preferenza di genere come strumento per «ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva»*, *ivi*, 93 ss.; M. CAIELLI, *La promozione della democrazia paritaria nella legislazione elettorale regionale: un altro “via libera” della Corte costituzionale*, in *Oss. sulle fonti* ([www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it)), 1/2010; L. CALIFANO, *L'assenso “coerente” della Consulta alla preferenza di genere*, in *Forum*

2009, n. 4), secondo cui «l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e [...], nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza» (Cons. in diritto, par. 3.1).

In contrasto con la posizione dello Stato, il quale aveva sollevato la questione per presunta violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost., la Corte osserva anzitutto che tale regola «non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile» (Cons. in diritto, par. 3.3); in secondo luogo, con riferimento alla libertà di voto di cui all'art. 48 Cost., afferma che «[n]on è certamente lesivo della libertà degli elettori che le leggi, di volta in volta, stabiliscano il numero delle preferenze esprimibili, in coerenza con indirizzi di politica istituzionale che possono variare nello spazio e nel tempo. Parimenti non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'elettore campano viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali – limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali – introducendo, solo in questo

---

di *Quad. cost.* ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)), 12 aprile 2010; G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la "preferenza di genere" in Campania*, in *Le Regioni*, 2010, 902 ss.; C. NOTO, *La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale*, in *Giur. amm.*, 1/2010, 83 ss.

ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva» (Cons. in diritto, par. 3.3).

In questi termini, la sentenza offre ulteriori chiarimenti in merito ai principi che devono presiedere alla disciplina delle quote nelle competizioni elettorali, e l'occasione di un simile avanzamento è proprio l'iniziativa legislativa regionale esercitata in senso promozionale. La Consulta, confermando i precedenti orientamenti, legittima la possibilità di azioni positive a favore del genere meno rappresentato, chiarendo che esse non confliggono con l'egualianza formale e con il diritto di voto se volte a «rimuovere effettive condizioni di svantaggio»<sup>15</sup>.

Nel solco di questa tendenza si inserisce inoltre la giurisprudenza amministrativa la quale, sempre con riferimento alla realtà regionale, si mostra sensibile al cambio di passo della Consulta. Il riferimento è, ad esempio, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4502 del 27 luglio 2011, avverso cui la Regione Campania ha promosso il conflitto di attribuzioni risolto dalla Corte costituzionale con la sent. n. 81 del 2012<sup>16</sup>, offrendole l'opportunità di chiarire

---

<sup>15</sup> In senso critico rispetto a tale pronuncia v. M. OLIVETTI, *La c.d. "preferenza di genere" al vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici*, cit., per il quale «non è possibile condividere la tesi secondo cui la "preferenza di genere" non limita il contenuto del diritto di voto. È invece vero esattamente il contrario, in quanto, in base a tale meccanismo, un voto (la seconda preferenza) è valido solamente in ragione di un certo contenuto (la scelta di un candidato, di sesso diverso dal primo), mentre non è valido se assume un contenuto diverso (la scelta di un candidato dello stesso sesso del primo): è cioè condizionata la libertà dell'elettore di esercitare una facoltà attribuitagli dalla legge, vale a dire la seconda preferenza (questa sì di configurazione legale), in una direzione anziché in un'altra».

<sup>16</sup> Anch'essa ampiamente commentata in dottrina alla luce della sua rilevanza: M. BELLETTI, *"Torniamo allo Statuto"... regionale. La rappresentanza di genere nelle Giunte regionali*

la portata dei limiti imposti al potere politico in ragione di discipline legislative che promuovano l'eguaglianza di genere. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato aveva annullato l'atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore in quanto adottato in violazione dello Statuto regionale secondo cui gli assessori devono essere nominati «nel pieno rispetto del principio di un'equilibrata presenza di donne e uomini» (art. 46, terzo comma). Più precisamente, il Presidente della Giunta aveva provveduto a nominare un nuovo assessore di sesso maschile, nonostante la richiamata previsione statutaria e la presenza di una sola donna in seno all'organo esecutivo della Regione. Il Consiglio di Stato, in conferma di quanto statuito dal TAR competente, aveva confermato l'annullamento del decreto di nomina in quanto assunto in violazione del principio di eguaglianza di genere di cui al citato art. 46, terzo comma, giacché non si sarebbe potuto riconoscere «natura di "atto politico" ai decreti di nomina degli assessori, nella misura in cui tali atti siano soggetti al rispetto di criteri giuridici come quello relativo al «pieno rispetto di una equilibrata presenza di donne e uomini», sancito dall'art. 46, comma 3, dello statuto Campania» (Rit. in fatto, par. 3).

In questa occasione, sebbene non intervenendo nel merito della questione, è possibile scorgere *subauditur* l'affermazione della Consulta per cui il principio di eguaglianza di genere non è confinato alla sola fase elettorale, ma

---

*tra atto politico, atto di alta amministrazione e immediata precettività delle disposizioni statutarie, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 2012; F. BILANCIA, Ancora sull'"atto politico" e sulla sua pretesa insindacabilità giurisdizionale. Una categoria tradizionale al tramonto?, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2012; R. CHIEPPA, Una inammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzioni rivestita da una opportuna motivazione sugli stretti limiti della discrezionalità politica non soggetta ad alcun sindacato giurisdizionale, in Giur. cost., 2012, 1158 ss.; M.G. RODOMONTE, Equilibrio di genere, atti politici e stato di diritto nella recente sentenza n. 81 del 2012 sulla equilibrata presenza di donne e di uomini nella Giunta della Regione Campania, in Federalismi.it (www.federalismi.it), 13/2012.*

può incidere – laddove previsto dalla legge – altresì sulla formazione degli organi di governo interni alle regioni, essendo la titolarità di funzioni esecutive parte integrante del sistema di rappresentanza politica.

In altri termini, questa pronuncia assume rilievo cruciale per la “filiera” sub-statale, in quanto ammette l’estensione dell’obbligo di riequilibrio non solo alla composizione degli organi elettivi, ma anche alla designazione degli assessori e dei componenti delle giunte regionali, con l’effetto di allargare la sfera di applicazione dell’eguaglianza di genere, impedendo che, una volta elette, le donne siano relegate a ruoli marginali o escluse dagli incarichi esecutivi.

Da ultimo, quale esempio di un’avanzata riaffermazione dell’essenzialità dell’equilibrio di genere come requisito di una democrazia compiuta, è infine necessario considerare gli argomenti spesi dalla Corte costituzionale con la sent. n. 62 del 2022.

La questione attiene alla legittimità costituzionale dell’art. 71, co. 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*)<sup>17</sup>, e dell’art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del

---

<sup>17</sup> Novellato dalla legge n. 215 del 2012, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni». Vale la pena ricordare che la legge n. 215 del 2012 ha introdotto altre importanti innovazioni, fra cui la regola della doppia preferenza di genere quale principio fondamentale della materia della legislazione elettorale regionale. Sul punto è stato di particolare interesse il caso, avvenuto nell’anno 2020, dell’esercizio – tramite decreto-legge – del potere sostitutivo statale nei confronti della legge elettorale della Regione Puglia, rispetto al quale cfr. P. COLASANTE, *Il Governo “riscrive” la legge elettorale della Regione Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere sostitutivo sulla potestà legislativa regionale*, in *Federalismi.it* ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)),

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*); il Consiglio di Stato, giudice *a quo*, dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni in quanto la prima non prevederebbe «la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti» e la seconda escluderebbe «dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista” [...] le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti» (Rit. in fatto, par. 1).

Secondo la Corte, il punto centrale della questione atterrebbe alla verifica della legittimità del «carattere di mera affermazione di principio del vincolo della necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi, e della mancanza di una misura, anche minima, idonea ad assicurarne l’effettività» (Cons. in diritto, par. 3). Rispetto al quesito, la risposta offerta dalla Consulta è ancora una volta improntata – pur non senza alcune difficoltà tecniche legate all’uso delle c.d. “rime obbligate”<sup>18</sup> – all’estensione delle garanzie. Si afferma, infatti, che quella in discussione deve ritenersi «una misura minima di “non discriminazione”», la quale non è tuttavia assistita «da alcun rimedio per il caso di violazione dell’obbligo: ciò [...] rende la misura stessa del tutto ineffettiva nella protezione dell’interesse che mira a garantire e, in quanto tale,

---

*Paper* del 9 settembre 2020; F. CORVAJA, *Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine giustifica il mezzo?*, in *Quad. cost.*, 3/2020, 609 ss.; M. DI FOLCO, *Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della Regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere*, in *Oss. sulle fonti* ([www.osservatoriosullefonti](http://www.osservatoriosullefonti.it)), 3/2020, 1191 ss.

<sup>18</sup> P. SCARLATTI, *Corte costituzionale e allentamento delle «rime obbligate» nella promozione della parità di genere*, in *Giur. cost.*, 2022, 766 ss. Sulle problematiche ancora aperte a seguito della pronuncia della Corte P. COLASANTE, *Una parità di genere senza ostacoli demografici*, in *Oss. AIC* ([www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it)), 6/2022.

inadeguata a corrispondere al vincolo costituzionale dell'art. 51, primo comma, Cost.»; inoltre, in ragione di una «ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, di fronte alla violazione di diritti fondamentali – e questo è certamente il caso per quanto in precedenza esposto – non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a “rime obbligate”», si ritiene di dover dichiarare l'illegittimità del combinato disposto «nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Come evidente, la sent. n. 62 del 2022 riassume e conferma, in termini quasi “definitivi”, il percorso di apertura della Consulta verso la democrazia paritaria<sup>19</sup>. In essa si evidenzia come la prospettiva sostanziale dell'eguaglianza non conosca deroghe a livello sub-statale e come il legislatore regionale o locale sia vincolato a conformare l'ordinamento elettorale e le procedure di nomina in chiave di *gender balance*. La pronuncia consolida dunque il quadro esistente, rendendo chiaro che l'autonomia degli enti sub-statali deve esercitarsi nel rispetto del principio di parità di genere, considerato ormai elemento irrinunciabile della forma di Stato democratico.

## 6. Osservazioni conclusive

L'itinerario ricostruito mostra come il tema dell'eguaglianza di genere nella rappresentanza politica sub-statale abbia conosciuto un'evoluzione consistente, scandita in primo luogo dai ripetuti interventi della Corte costituzionale, cui si è affiancato – seppur non senza incertezze – l'intervento

---

<sup>19</sup> L. LORELLO, *La Corte definisce un altro tassello per l'effettività del principio delle pari opportunità. La sentenza n. 62 del 2022*, in *Consulta OnLine* ([www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)), 3/2022, parla di «una vera rivoluzione rispetto alla sentenza n. 422 del 1995».

normativo a livello sia statale che regionale. La Corte, dopo una prima fase di chiusura (sent. n. 422 del 1995), ha progressivamente riconosciuto la legittimità di misure promozionali e di azioni positive volte a superare gli ostacoli strutturali che penalizzano le donne nel momento della candidatura, fino a sancire in modo inequivoco, con la più recente sent. n. 62 del 2022, che il principio di parità di genere non possa restare una mera enunciazione di principio, ma richieda strumenti effettivi di tutela e sanzioni adeguate in caso di violazione.

Allo stato, l'ordinamento costituzionale sembra dunque fornire una cornice chiara: l'art. 3, co. 2, Cost., interpretato congiuntamente all'art. 51 Cost. (riformato nel 2003) e al sesto comma dell'art. 117 Cost., legittima e anzi sollecita il ricorso a misure di riequilibrio, in quanto funzionali a realizzare una rappresentanza che sia effettivamente aperta a entrambi i generi. Gli enti regionali e locali, in virtù della loro autonomia, godono di un rilevante margine per introdurre meccanismi di promozione della parità nelle proprie leggi elettorali o nei propri statuti, purché questi risultino ragionevoli e rispettosi delle libertà costituzionali in gioco, in primo luogo quella dell'elettorato passivo.

Da un punto di vista concreto, tuttavia, l'obiettivo di una parità sostanziale rimane in parte irrisolto. Sebbene le riforme legislative abbiano inciso positivamente sulla composizione delle assemblee elettive (sia comunali sia regionali)<sup>20</sup>, i dati confermano ancora una certa difficoltà nel raggiungere un equilibrio numerico stabile<sup>21</sup>. Le cause di questo persistere di disparità sono molteplici: stereotipi culturali, ostacoli socio-economici, persistenti resistenze interne ai partiti e a volte carenza di adeguate sanzioni per la violazione delle regole in tema di parità. Inoltre, è emerso che il solo riequilibrio formale nel momento della presentazione delle candidature non garantisce di per sé

---

<sup>20</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Studi, XIX Legislatura, *Parità di genere*, 2024.

<sup>21</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Studi, XVIII Legislatura, *La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, 2022.

un'effettiva incidenza sulla successiva distribuzione delle cariche di potere, né sul ruolo sostanziale che le donne possono svolgere all'interno degli organi elettivi ed esecutivi.

In questo senso, l'esperienza degli enti sub-statali rappresenta un osservatorio privilegiato per valutare la portata applicativa del principio di parità di genere, nonché per sperimentare soluzioni innovative che vadano oltre la semplice imposizione di quote e interessino aspetti quali la formazione, la promozione di *leadership* femminili, la conciliazione tra vita professionale e familiare. Il raccordo virtuoso tra livelli di governo – dallo Stato centrale alle Regioni, passando per le autonomie locali – e l'intervento assiduo della giurisprudenza costituzionale costituiscono la chiave per dare sostanza al disegno di democrazia paritaria abbracciato dalla Costituzione.

In conclusione, se da un lato si è compiuto un salto di qualità rispetto a poche decine di anni fa, dall'altro occorre riconoscere che il processo non è ancora concluso<sup>22</sup>. La sottorappresentanza femminile nelle istituzioni locali e regionali rimane una realtà in molte aree del Paese, richiedendo un'azione combinata di legislatori, partiti e società civile. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha fornito un quadro di legittimazione solido e chiaro: spetta ora soprattutto alla politica – in senso ampio – il compito di sfruttare pienamente gli strumenti offerti dal nostro ordinamento, consolidando e ampliando le buone pratiche in materia di parità di genere e producendo quel cambiamento culturale di cui l'ordinamento giuridico non può che essere, al tempo stesso, promotore e garante.

---

<sup>22</sup> M. D'AMICO, *I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza in una società complessa*, cit.